

Relazione alla Camera dei Deputati

Signore Deputato)

Oggetto

Progetto di Legge per una Lora Ordinaria di
Duecentocinquanta Mille Scellini Marittimi
da eseguirsi nel 1854.

Una giusta precisione perchè
fondata sopra i sicuri dati dei termini
di ferma degli uomini componenti il
Corpo delle Equipaggie venne a dimo-
strare al Ministro della Marina che
facendosi gradatamente lungo al licenzia-
mento di quei marinari che arrivarono ^{nel}
compiuto il loro servizio, servito esclusivo nella
contesa dei decessi, delle defezioni ed altre
cause, la forza di essa verrebbe di tal fatto
ridotta sul finire del relativo anno da ^{nel}
presentare una deficitaria di oltre a 320
uomini.

Questo numero per un Corpo che
non asconde molto oltre il migliaio in
tempo di pace e talmente considerabile
che il servizio della Reale Marina tanto
a terra quanto a bordo sarebbe esposto a
gravi inconvenienti ove non si arrivasse
di poter riparo in tempo opportuno.

E' inoltre a considerarsi che il tener
quanto più si può questo Corpo al suo
completo e suggerito altrettante dalla
speciale ragione che dovendosi sviluppare
la forza del reale servizio per cause straordi-
nari, e indispensabile che si abbia un

nuclio non forse chiarisce un ristretto di
marittimi che siano sufficientemente
istruiti e pratici nel maneggiò delle
armi e nel servizio delle artiglierie

Il Ministero non potrebbe differire
il proverdì ucciso del tutto neceſario di
presentarvi, o Signori, d'ordine del Re un
progetto di Legge per una Lera ordinaria
di Due Credito cinquant'a fiscritte
Marittimi da eseguirsi a tempo dei
Vigetti che regalmente Marittimi e de-
colla medesima abbia la Real D.Maria
il mezzo di soddisfare alle esigenze del
proprio servizio.

Siccome la proposta che vien sottoposta
alla Camera è di ordinaria eccedenza
annuale ed ordinaria e pure il limite in
cui è mantenuta, equivalendo a quella che
il Ministero presentò per lo stesso oggetto
nella scorsa anno, non istitua di aver d'uopo
di addurre maggiori ottimi argomenti
per dimostrarle l'opportunità della Legge
in discorso cui si susinga regga da ogni
dato farne rilevato.

VITTORIO EMANUELE III

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposizione del Ministro della Marina.

Obbiamo ordinato ed ordiniamo:

— Ord. Unico —

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare al Parlamento un Progetto di Legge per una Lora ordinaria di Due cento cinquanta Marinari da farsi nel Corrente anno e di sostenere la discussione.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

— Domini il Aprile 1854. —

Vittorio Emanuele

Attesto
L. Almeyda

Progetto Legge

Ordine Unico

Il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno una leva ordinaria
di fuscelli marittimi non eccedente il numero di Duecento =
Cinquanta da destinarsi in servizio permanente al Corpo Reale
Equipaggi nei limiti della forza per ciascuna stabilità.

Pellati
SESSIONE 1853-54

N.° 83-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

LISIO, PIACENZA, BURAGGI, MICHELINI A., CORSI,
RICCI, D'ALBERTI

*sul progetto di legge presentato dal Ministro della Marina
nella tornata dell'i 12 aprile 1854*

Leva ordinaria di Marinari pel 1854.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1854.

SIGNORI,

L'ordinaria leva annuale de' marinai non suole esser sempre eguale in numero, proporzionandosi alle defezioni che occorronno nell'annoata pel congedo di coloro che hanno compiuto i termini del loro servizio. Suo scopo precipuo è quello di mantenere un corpo d'uomini ammaestrati nel maneggio delle armi, e dell'artiglieria, non solo per quanto è indispensabile alle esigenze dell'attuale servizio, ma che inoltre presenti i quadri sufficienti allo sviluppo d'una forza maggiore, ove circostanze straordinarie possano richiederlo.

Egli è perciò che scorgendosi dall'esposizione del Ministro come la forza presente possa sul finire dell'anno andar scemata di tre

(83-A) cento venti uomini, parve a prima giunta troppo scarso il numero richiesto di soli duecento cinquanta. Ma dalle nozioni assunte risultò che l'apparente deficienza è abbondantemente supplita dai volontari, e dai novizi, o marinai di quarta classe, che compiuti gli anni 18, vengono passati nel Corpo degli Equipaggi quand'abbiano la necessaria attitudine.

Risultando perciò provveduto a quanto può occorrere, la Commissione vi propone l'adozione dell'articolo proposto dal Ministro della Marina.

VINCENZO RICCI Relatore

Aggiunto

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno una leva ordinaria d'iscritti marittimi non eccedente il numero di duecento cinquanta, da destinarsi in servizio permanente al Corpo Reale Equipaggi nei limiti della forza per esso stabiliti.

annetto alla legge del 5 maggio 1853.

P.lli Sisti

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

(83-A)

Articolo unico.

Identico al qui contro.

17°. 83

Progetto di legge.

presentato dal Ministro della Marina
nella Camera del 12 Aprile 1896

Per ordinare l'impeditimento per 1896.